Autorizzazione generale d’importazione per le sostanze stabili nell’aria dell’allegato 1.5 numero 1 lettera a ORRPChim – Modulo di domanda

Stato: 23.11.2021

Nome e indirizzo del richiedente:       Nome e numero di telefono       della persona di contatto:

Luogo, Data:       Firma del richiedente: ……………………………………

Nome e indirizzo degli esportatori all’estero:       Nome e numero di telefono       della persona di contatto:

In caso di importazione di sostanze stabili nell’aria rigenerate o riciclate[[1]](#footnote-1), nome e indirizzo dell'impianto in cui sono state rigenerate o riciclate:

Sostanze per le quali è prevista l'importazione:

| Nome chimico | Nome commerciale | Voce di tariffa doganale[[2]](#footnote-2) | Anno d’importazione[[3]](#footnote-3) | Quantità prevista all’anno **in kg** | Utilizzo previsto | Qualità (nuova, usata, rigenerata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Indirizzo per l'invio della domanda: UFAM, Sezione Biocidi e prodotti fitosanitari, 3003 Berna ([chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch))

**1 Definizioni**

1 Sono considerati sostanze stabili nell’aria:

a. i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;

b gli altri composti organici fluorurati11 con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell’atmosfera è di al-meno 2 anni;

c. l’esafluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4);

d. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).

2 Sono equiparati a sostanze stabili nell’aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

3 Sono considerate sostanze rigenerate stabili nell’aria le sostanze prodotte riciclando sostanze stabili nell’aria senza che ne sia modificata la composizione chimica.

**4.3 Importazione di sostanze**

**4.3.1 Obbligo di autorizzazione**

Necessita di un’autorizzazione dell’UFAM chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale fluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 capoverso 1 lettera a.

**4.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione**

Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, un’autorizzazione d’importazione è concessa su domanda se i fluorocarburi parzialmente alogenati destinati all’importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1.

**4.3.3 Principi**

1 L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione.

2 Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di fluorocarburi parzialmente alo-genati. Essa è personale e non trasferibile.

3 L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.

**4.3.4 Domanda**

1 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente;

b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;

c. per ogni sostanza da importare:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,

2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)

3. la quantità prevista in chilogrammi per ciascun anno civile,

4. la sua qualità (nuova, usata, rigenerata),

5. i tipi d’impiego.

2 L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

**4.3.5 Decisione**

1 L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

2 Un’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata per un periodo massimo di 18 mesi e scade di volta in volta alla fine di un anno civile; essa è munita di un numero.

**4.3.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in un deposito**

1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale il nu-mero dell’autorizzazione generale d’importazione.

2 Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione.

3 In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devono in-dicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.

**7 Obbligo di notifica**

**7.1 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione**

**7.1.1 Principi**

1 Chi importa o esporta sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 o preparati stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno precedente.

2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.

1. Ai sensi dell’allegato 1.5 numero 1 capoverso 3 ORRPChim o ai sensi dell’articolo 2 capoversi 15-16 del regolamento (UE) n° 517/2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. Secondo gli allegati della legge sulla tariffa delle dogande del 9.10.1986, (RS 632.10) [↑](#footnote-ref-2)
3. Se la domanda è presentata dopo il 30 giugno, può essere rilasciata un'autorizzazione valida fino alla fine dell'anno successivo (cfr. allegato 1.5 numero 3.3.5 capoverso 2 ORRPChim). Si prega di indicare le quantità separatamente per anno civile. [↑](#footnote-ref-3)